

SI.NA.G.I.
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - fax 06 6628560
Internet: www.sinaginazionale.it E-mail: info@sinaginazionale.it

Roma 5 ottobre 2016

Prot. n. 2325

A TUTTE LE STRUTTURE

A TUTTI I COMPONENTI DEL CDN

Loro indirizzi

Oggetto: approvazione in via definitiva del DDL di riforma dell'editoria

Cari colleghi,

la camera dei deputati, ieri 4 ottobre 2016, ha approvato in via definitiva il DDL di riforma dell'editoria.

Registriamo con particolare soddisfazione che nel testo si delega il Governo ad emanare i decreti attuativi attendendosi ai seguenti criteri:

- ***“tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività”***: un principio di grande valenza politica che sancisce il ruolo che abbiamo sempre svolto a tutela del pluralismo dell'informazione scritta in generale, che sino a questo momento non ci era mai stato realmente riconosciuto, e che, di fatto, riconsegna alle regioni il potere di fare leggi in materia di rivendite di giornali e ai Comuni il potere di ridisegnare la rete di vendita attraverso la predisposizione di “parametri qualitativi”;
- ***“migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne”***, togliendo un po' di potere ai distributori locali, anche perché si fa esplicito riferimento all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, che vieta l'abuso dello stato di dipendenza economica, tenendo conto che la dipendenza economica è valutata anche dalla reale impossibilità da parte nostra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti;
- ***“nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive”***, che, in continuità con il precedente punto, impedirà al distributore locale di condizionare l'attività di rivendita di giornali imponendo al rivenditore il pagamento di servizi connessi all'attività e/o la fornitura di altri prodotti.

Altro punto importante del DDL approvato è l'articolo 8 che, non facendo parte della delega entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017, con il quale si stabilisce che ***“i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la***

data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato” e che “Le imprese di distribuzione, nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo”

Le disposizioni del testo contenuto in questo articolo di legge, rimarcano una nuova normativa sulla parità di trattamento delle testate editoriali nella fase di vendita, che sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2017, che coinvolge allo stesso modo anche le locali imprese di distribuzione. I nuovi criteri enunciati dalla norma, dispongono che il diritto alla citata parità è dovuta esclusivamente alle pubblicazioni di nuova immissione sul mercato, che devono obbligatoriamente portare in copertina i dati per la loro identificazione. Le limitazioni descritte porteranno ad una notevole riduzione del numero delle testate con obbligo di presenza in edicola, che potrà consentire una più razionale gestione delle edicole, e la conseguenziale possibilità di esercitare un rafforzato potere di contrattazione nei confronti degli altri soggetti della filiera editoriale. Pertanto, nello specifico, la parità di trattamento sinora riservata indistintamente a tutto il prodotto editoriale immesso sul mercato, sarà dedicata al solo prodotto editoriale immesso per la prima volta nel circuito edicola, che abbia già effettuato la registrazione in tribunale, che rispetta tutti gli obblighi previsti dalla Legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che abbiano stampato sullo stesso, ed in posizione visibile: a) la data e la periodicità effettiva b) il codice a barre c) la data di prima immissione sul mercato.

Per quanto sopra, si può ragionevolmente evidenziare, che si è posto una argine serio al processo di liberalizzazione “selvaggia” e senza regole, che aveva ormai investito vastissime aeree del nostro Paese, dove ognuno poteva ottenere il diritto a vendere il prodotto editoriale attraverso l’invio di una semplice S.C.I.A al Comune di appartenenza.

In questo quadro, pur prendendo atto che il Governo deve emanare i richiamati decreti di attuazione, non sussistono più i motivi ostativi posti dal mondo editoriale per rinviare l’apertura del confronto contrattuale sui temi che da lungo tempo abbiamo posto alla sua attenzione. La rete di vendita ha già aspettato troppo e i danni che ne sono conseguiti sono sotto gli occhi di tutti. Se gli editori non concorderanno di aprire immediatamente il confronto, sarà quasi impossibile non arrivare a scelte estreme riguardo l’accordo nazionale.

Il Segretario Generale
Giuseppe Marchica

